

## INFORMATIVA RIENTRO/INGRESSO IN ITALIA – Rev. 16/12/2021

La presente informativa ha lo scopo di illustrare le procedure per chi fa rientro o ingresso in Italia da Paesi esteri ai sensi del D.P.C.M 02/03/2021, così come modificato e integrato dalle **Ordinanze del Ministro della Salute del 22/10/2021, del 26/11/2021 e del 14/12/2021**. La presente disciplina ha effetto dal 16/12/2021 fino al 31/01/2022.

La presente informativa tratta i **casi di maggior interesse per aziende, lavoratori e cittadini**, tralasciando situazioni particolari disciplinate nel decreto e nelle relative ordinanze, a cui si rimanda.

### Sezione 1 - SUDDIVISIONE DEGLI STATI

L'Allegato 20 al D.P.C.M. e le Ordinanze successive, suddivide i Paesi esteri in 5 elenchi, ai quali corrispondono regole diverse per l'ingresso e il transito in Italia:

**Elenco A:** Repubblica di San Marino, Stato della Città del Vaticano

**Elenco B:** Stati e territori a basso rischio epidemiologico, individuati, tra quelli di cui all'elenco C, con ordinanza adottata ai sensi dell'articolo 6, comma 2 (\*).

**Elenco C:** Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca (incluse isole Faer Oer e Groenlandia), Estonia, Finlandia, Francia, (inclusi Guadalupa, Martinica, Guyana, Riunione, Mayotte ed esclusi altri territori situati al di fuori del continente europeo), Germania, Grecia, Irlanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi (esclusi territori situati al di fuori del continente europeo), Polonia, Portogallo (incluse Azzorre e Madeira), Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna (inclusi territori nel continente africano), Svezia, Ungheria, Islanda, Norvegia, Liechtenstein, Svizzera, Andorra, Principato di Monaco.

**Elenco D:** Argentina, Australia, Bahrein, Canada, Cile, Colombia, Giappone, Indonesia, Israele, Kuwait, Nuova Zelanda, Perù, Qatar, Ruanda, Arabia Saudita, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (compresi Gibilterra, Isola di Man, Isole del Canale e basi britanniche nell'isola di Cipro ed esclusi i territori non appartenenti al continente europeo), Repubblica di Corea, Stati Uniti d'America, Emirati Arabi Uniti, Uruguay, Taiwan, Regioni amministrative speciali di Hong Kong e di Macao.

**Elenco E:** Tutti gli Stati e territori non espressamente indicati in altro elenco

(\* Gli elenchi di cui all'allegato 20 possono essere modificati con Ordinanza del Ministro della Salute, di concerto con il Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale.

### Sezione 2 - MOTIVI DEGLI SPOSTAMENTI

- Da e per gli stati compresi negli Elenchi A, B, C, e D sono **LIBERAMENTE CONSENTITI GLI SPOSTAMENTI PER QUALSIASI RAGIONE**, anche per turismo.
- Gli spostamenti verso gli Stati compresi nell'Elenco E sono consentiti soltanto in presenza di uno dei seguenti motivi o condizioni:
  1. esigenze lavorative;
  2. assoluta urgenza;
  3. esigenze di salute;
  4. esigenze di studio;
  5. rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza propria o di persona, anche non convivente, con la quale vi è una comprovata e stabile relazione affettiva.
- L'ingresso in Italia alle persone, che hanno transitato o soggiornato nei 14 giorni antecedenti all'ingresso in uno degli Stati compresi nell'Elenco E, è consentito **esclusivamente per uno o più dei seguenti motivi, comprovati dal MODULO DI LOCALIZZAZIONE IN FORMATO DIGITALE:**
  1. esigenze lavorative;
  2. assoluta urgenza;
  3. esigenze di salute;
  4. esigenze di studio;
  5. rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza propria

6. cittadini di Stati membri dell'Unione europea, di Stati parte dell'accordo di Schengen, di Andorra, del Principato di Monaco, della Repubblica di San Marino, dello Stato della Città del Vaticano;
7. cittadini di Stati terzi (\*\*) soggiornanti di lungo periodo ai sensi della direttiva 2003/109/CE del Consiglio, del 25 novembre 2003, nonché di cittadini di Stati terzi (\*\*) che derivano il diritto di residenza da altre disposizioni europee o dalla normativa nazionale;
8. familiari delle persone fisiche di cui ai punti 6 e 7.
9. per raggiungere il domicilio/abitazione/residenza di una persona di cui ai punti 6 e 7, anche non convivente, con la quale vi sia una comprovata e stabile relazione affettiva;
10. partecipazione di atleti, tecnici, giudici e commissari di gara, stampa estera e accompagnatori a competizioni sportive di livello agonistico, riconosciute di preminente interesse nazionale dal CONI e dal CIP.

(\*\*) Per Stati terzi si intende Stati non appartenenti alla UE.

### Sezione 3 - DISCIPLINA PER GLI INGRESSI IN ITALIA

#### **3.1 DISCIPLINA PER GLI INGRESSI DAGLI STATI DELL'ELENCO A**

Gli spostamenti da e per la Repubblica di San Marino e lo Stato della Città del Vaticano non sono soggetti a limitazioni né a obblighi di dichiarazione.

Sono considerate equivalenti alla **CERTIFICAZIONE VERDE COVID-19** le certificazioni rilasciate dalle competenti autorità della Repubblica di San Marino e della Città del Vaticano a seguito di avvenuta vaccinazione validata dall'EMA.

#### **3.2 DISCIPLINA PER GLI INGRESSI DAGLI STATI DELL'ELENCO C**

Le persone che intendono entrare in Italia e che nei 14 giorni antecedenti hanno **soggiornato o transitato in Paesi dell'Elenco C, devono:**

- presentare al vettore all'atto dell'imbarco e a chiunque sia deputato ad effettuare i controlli il **PASSENGER LOCATOR FORM (PLF)** mediante visualizzazione dal proprio dispositivo mobile oppure in copia cartacea stampata (vedi Sez. 5);
- presentare al vettore all'atto dell'imbarco e a chiunque sia deputato ad effettuare i controlli una delle **CERTIFICAZIONI VERDI COVID-19** (o di altra certificazione equivalente) da cui risulti alternativamente
  - avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, con attestazione del completamento del prescritto ciclo vaccinale da almeno 14 giorni;
  - avvenuta guarigione da COVID-19, con contestuale cessazione dell'isolamento prescritto in seguito ad infezione da SARS-CoV-2;
  - avvenuta guarigione da COVID-19, dopo la somministrazione della prima dose di vaccino o al termine del prescritto ciclo;
  - effettuazione di test molecolare o antigenico (test rapido), effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo;
  - somministrazione della prima dose di vaccino anti-SARS-CoV-2 con validità dal quindicesimo giorno successivo alla somministrazione fino alla data prevista per il completamento del ciclo vaccinale, indicata nella certificazione stessa;
  - somministrazione di una sola dose di vaccino anti-SARS-CoV-2 dopo precedente infezione con validità dalla medesima somministrazione;
- presentare al vettore all'atto dell'imbarco e a chiunque sia deputato ad effettuare controlli la **certificazione di essersi sottoposti nelle 48 ore antecedenti all'ingresso nel territorio nazionale ad un test molecolare** effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo **oppure a un test antigenico** (test rapido) effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo **nelle 24 ore antecedenti all'ingresso nel territorio nazionale;**
- **in caso di mancata presentazione della CERTIFICAZIONE VERDE COVID-19, fermo restando l'obbligo di sottoporsi al test molecolare o antigenico di cui sopra,** sottoporsi all'isolamento fiduciario per un periodo di 5 giorni, presso l'indirizzo indicato nel PASSENGER LOCATOR FORM, ed effettuare un ulteriore test molecolare o antigenico (test rapido) al termine dei 5 giorni di isolamento.

### **3.3 DISCIPLINA PER GLI INGRESSI DAGLI STATI DELL'ELENCO D**

Le persone che fanno ingresso nel territorio nazionale per una qualsiasi durata e che hanno soggiornato o transitato, nei 14 giorni antecedenti all'ingresso in Italia, in Stati o territori compresi nell'Elenco D, devono:

- presentare al vettore all'atto dell'imbarco e a chiunque sia deputato ad effettuare i controlli il **PASSENGER LOCATOR FORM (PLF)** mediante visualizzazione dal proprio dispositivo mobile oppure in copia cartacea stampata (vedi Sez. 5);
- presentare al vettore all'atto dell'imbarco e a chiunque sia deputato ad effettuare controlli la **CERTIFICAZIONE VERDE COVID-19** rilasciata, al termine del prescritto ciclo, a seguito di avvenuta vaccinazione ovvero una certificazione equivalente rilasciata dalle autorità sanitarie competenti a seguito di avvenuta vaccinazione validata dall'EMA;
- presentare al vettore all'atto dell'imbarco e a chiunque sia deputato ad effettuare controlli la **certificazione di essersi sottoposti nelle 72 ore antecedenti all'ingresso nel territorio nazionale ad un test molecolare** effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo **oppure a un test antigenico (test rapido)** effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo **nelle 24 ore antecedenti all'ingresso nel territorio nazionale;**
- in caso di **mancata presentazione della CERTIFICAZIONE VERDE COVID-19**, fermo restando l'obbligo di sottoporsi al tampone, **sottoporsi all'isolamento fiduciario per un periodo di 5 giorni** presso l'indirizzo indicato nell'apposito PASSENGER LOCATOR FORM (PLF), **al termine** del quale dovranno effettuare un test molecolare o antigenico per mezzo di **tampone**.

**Per chi fa ingresso in Italia da Regno Unito e Irlanda del Nord** il tampone deve essere effettuato nelle 48 ore precedenti l'ingresso in Italia.

**Per chi fa ingresso in Italia da Canada, Giappone e Stati Uniti d'America** è valida anche la presentazione di una CERTIFICAZIONE VERDE COVID-19 di avvenuta guarigione oppure di una certificazione equivalente rilasciata dalle autorità sanitarie locali attestante l'avvenuta guarigione. È comunque fatto obbligo di presentare al vettore all'atto dell'imbarco e a chiunque sia deputato ad effettuare controlli la **certificazione di essersi sottoposti nelle 72 ore antecedenti all'ingresso nel territorio nazionale ad un test molecolare o antigenico (test rapido)**, effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo.

### **3.4 DISCIPLINA PER GLI INGRESSI DAGLI STATI DELL'ELENCO E**

Le persone che fanno ingresso nel territorio nazionale per una qualsiasi durata e che hanno soggiornato o transitato, nei 14 giorni antecedenti all'ingresso in Italia per uno dei motivi consentiti (vedi Sez. 2), in Stati o territori compresi nell'Elenco E, devono:

- presentare al vettore all'atto dell'imbarco e a chiunque sia deputato ad effettuare i controlli il **PASSENGER LOCATOR FORM (PLF)** mediante visualizzazione dal proprio dispositivo mobile oppure in copia cartacea stampata (vedi Sez. 5)
- presentare al vettore all'atto dell'imbarco e a chiunque sia deputato ad effettuare controlli la **certificazione di essersi sottoposti nelle 72 ore antecedenti all'ingresso nel territorio nazionale ad un test molecolare** effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo **oppure a un test antigenico (test rapido)** effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo **nelle 24 ore antecedenti all'ingresso nel territorio nazionale;**
- sono **sottoposte all'isolamento fiduciario per un periodo di 10 giorni presso l'indirizzo** indicato nell'apposito PASSENGER LOCATOR FORM (PLF) (vedi Sez. 5), **al termine** del quale dovranno effettuare un test molecolare o antigenico per mezzo di **tampone**.

Inoltre le medesime persone compiono il percorso dal luogo di ingresso nel territorio nazionale o dal luogo di sbarco dal mezzo di linea utilizzato per fare ingresso in Italia esclusivamente con il mezzo privato indicato nell'apposito PASSENGER LOCATOR FORM (PLF).

**Per tutte le esenzioni dagli obblighi sopra citati in riferimento all'ingresso da Stati appartenenti agli Elenchi C, D e E, consultare la Sezione 4.**

## Sezione 4 - ESENZIONI

### **4.1 ESENZIONE TOTALE**

A condizione che non insorgano sintomi di COVID-19 e fermi restando gli obblighi di dichiarazione (vedi Sezione 5) le disposizioni relative alla

- presentazione della CERTIFICAZIONE VERDE COVID-19 per gli Stati dell'**elenco C**
- effettuazione del tampone 72 ore prima dell'ingresso in Italia e presentazione della CERTIFICAZIONE VERDE COVID-19 per gli Stati dell'**elenco D**
- effettuazione del tampone 72 ore prima dell'ingresso in Italia, sottoposizione a isolamento fiduciario per un periodo di 10 giorni al termine del quale dovranno effettuare un test molecolare o antigenico per mezzo di tampone per gli Stati dell'**elenco E**
- relative discipline alternative in caso di mancata presentazione della CERTIFICAZIONE VERDE COVID-19

**non si applicano** nei seguenti casi:

- All'equipaggio dei mezzi di trasporto;
- Al personale viaggiante;
- Ai movimenti da e per gli Stati e territori di cui all'elenco A dell'allegato 20;
- Ai lavoratori transfrontalieri in ingresso e in uscita dal territorio nazionale per comprovati motivi di lavoro e per il conseguente rientro nella propria residenza, abitazione o dimora;
- Agli alunni e agli studenti per la frequenza di un corso di studi in uno Stato diverso da quello di residenza, abitazione o dimora, nel quale ritornano ogni giorno o almeno una volta alla settimana;
- A chiunque transita, con mezzo privato, nel territorio italiano per un periodo non superiore a 36 ore, con l'obbligo, allo scadere del termine, di lasciare immediatamente il territorio nazionale o, in mancanza, di iniziare un periodo di isolamento fiduciario di 5 giorni e, al termine, sottoporsi a un test molecolare o antigenico;
- A chiunque fa ingresso in Italia per un periodo non superiore a 120 ore per comprovate esigenze di lavoro, salute o assoluta urgenza, con l'obbligo, allo scadere del termine, di lasciare immediatamente il territorio nazionale o, in mancanza, di iniziare un periodo di isolamento fiduciario di 5 giorni e, al termine, sottoporsi a un test molecolare o antigenico;
- A chi rientra nel territorio nazionale a seguito di permanenza di durata non superiore alle 48 ore in località estere a distanza non superiore a 60 km dal luogo di residenza, domicilio o abitazione, purché lo spostamento avvenga con mezzo privato (in questo caso non c'è l'obbligo di presentazione del MODULO DI LOCALIZZAZIONE IN FORMATO DIGITALE);
- Permanenza di durata non superiore alle 48 ore in località del territorio nazionale situate a distanza non superiore a 60 km dal luogo estero di residenza, domicilio o abitazione purché lo spostamento avvenga con mezzo privato (in questo caso non c'è l'obbligo di presentazione del MODULO DI LOCALIZZAZIONE IN FORMATO DIGITALE).

### **4.2 ESENZIONE PARZIALE (applicabile agli Stati dell'Elenco E – Elenchi C e D, se privi di Certificazione Verde)**

A condizione che non insorgano sintomi di COVID-19 e fermo restando gli obblighi di dichiarazione (vedi Sezione 5) e di sottoposizione a test molecolare o antigenico, **la sorveglianza sanitaria, l'isolamento fiduciario e l'esecuzione del tampone molecolare/antigenico al termine dell'isolamento non si applicano nei seguenti casi:**

- agli ingressi per motivi di lavoro regolati da speciali protocolli di sicurezza, approvati dalla competente autorità sanitaria;
- agli ingressi per ragioni non differibili, previa autorizzazione del Ministero della salute e con obbligo di presentare al vettore all'atto dell'imbarco, e a chiunque sia deputato ad effettuare i controlli, l'attestazione di essersi sottoposti, nelle 48 ore antecedenti all'ingresso nel territorio nazionale, un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo;

- ai cittadini e ai residenti di uno Stato Membro dell'UE e degli ulteriori Stati degli elenchi A, B, C e D che fanno ingresso in Italia per comprovati motivi di lavoro, salvo che nei 14 giorni anteriori all'ingresso abbiano soggiornato o transitato in uno o più Stati dell'elenco C;
- al personale sanitario in ingresso in Italia per l'esercizio di qualifiche professionali sanitarie;
- al personale di imprese ed enti aventi sede legale o secondaria in Italia per spostamenti all'estero per comprovate esigenze lavorative di durata non superiore a 120 ore. (\*)
- ai funzionari e agli agenti dell'UE o di organizzazioni internazionali, agli agenti diplomatici, al personale amministrativo e tecnico delle missioni diplomatiche, ai funzionari consolari, al personale militare e delle Forze di Polizia, al personale del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e dei Vigili del Fuoco;
- agli ingressi mediante voli "Covid-tested";
- agli ingressi per competizioni sportive di interesse nazionale.

(\*) Per il rientro in Veneto dopo trasferta di lavoro all'estero di durata inferiore a 120 ore, il lavoratore dovrà essere sottoposto a tampone all'arrivo (con isolamento fino all'esito) e ad un secondo tampone dopo 5-7 giorni dal rientro; i tamponi sono gratuiti e si effettuano in accordo con il Dipartimento di Prevenzione competente per territorio (rif. D.G.R. Veneto n. 1422 del 21 ottobre 2020, in BUR n. 163 del 31/10/2020).

### Sezione 5 – DICHIARAZIONE ALL'INGRESSO IN ITALIA

Fermi restando i divieti e le limitazioni di ingresso in Italia illustrati nelle precedenti sezioni, chiunque fa ingresso per qualsiasi durata nel territorio nazionale da Stati o territori esteri compresi negli Elenchi B, C, D ed E è tenuto a compilare uno specifico **PASSENGER LOCATOR FORM (PLF)** e a darne prova al vettore o a chiunque sia deputato ad effettuare controlli. Tale modulo di localizzazione sostituisce la precedente dichiarazione, che potrà essere utilizzata in alternativa al modulo di localizzazione in formato digitale esclusivamente in caso di impedimenti tecnologici.

Per compilare il **PASSENGER LOCATOR FORM (PLF)** seguire le istruzioni di seguito riportate:

- collegarsi al sito: <https://app.euplf.eu/#/>
- seguire la procedura guidata per accedere al PLF
- scegliere "Italia" come Paese di destinazione
- registrarsi al sito creando un account personale con user e password (è necessario farlo solo la prima volta)
- confermare l'account tramite il link arrivato all'indirizzo email indicato (è necessario farlo solo la prima volta)
- compilare ed inviare il PLF seguendo la procedura guidata

Una volta inviato il modulo, il passeggero riceverà all'indirizzo e-mail indicato in fase di registrazione il PLF in formato pdf e QRcode che dovrà mostrare mediante visualizzazione dal proprio dispositivo mobile oppure in copia cartacea stampata all'imbarco. Il dPLF andrà inviato obbligatoriamente prima dell'imbarco.

### Sezione 6 - CERTIFICAZIONE A FINI INPS PER ASSENZA DAL LAVORO

In caso di necessità di certificazione ai fini INPS per l'assenza dal lavoro, l'operatore di sanità pubblica che rileva la necessità di isolamento fiduciario procede a rilasciare una dichiarazione indirizzata all'INPS, al datore di lavoro e al medico di medicina generale o al pediatra di libera scelta in cui si dichiara che per motivi di sanità pubblica è stato posto in quarantena precauzionale, specificandone la data di inizio e fine.

### Sezione 7 - CERTIFICAZIONE VERDE COVID-19

Le CERTIFICAZIONI VERDI COVID-19 attestano una delle seguenti condizioni:

- a) **avvenuta vaccinazione** anti-SARS-CoV-2 con validità di nove mesi dal completamento del ciclo vaccinale a partire dal 15 dicembre;
- b) **avvenuta guarigione** da COVID-19, con contestuale cessazione dell'isolamento prescritto in seguito ad infezione da SARS-CoV-2 con validità di sei mesi dall'avvenuta guarigione;

- c) **avvenuta guarigione** da COVID-19, dopo la somministrazione della prima dose di vaccino o al termine del prescritto ciclo, con validità di nove mesi dall'avvenuta guarigione a partire dal 15 dicembre;
- d) **effettuazione di test molecolare o antigenico** (test rapido), effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo, con validità di 48 ore per il tampone rapido, di 72 ore per il tampone molecolare;
- e) **somministrazione della prima dose** di vaccino anti-SARS-CoV-2 con validità dal quindicesimo giorno successivo alla somministrazione fino alla data prevista per il completamento del ciclo vaccinale, indicata nella certificazione stessa (**CERTIFICAZIONE NON VALIDA AI FINI DELL'INGRESSO IN ITALIA DALL'ESTERO**);
- f) **somministrazione di una sola dose** di vaccino anti-SARS-CoV-2 dopo precedente infezione con validità dalla somministrazione;

Le certificazioni **cessano di avere validità qualora**, nel periodo di vigenza delle stesse, l'interessato sia indentificato come caso accertato positivo al SARS-CoV-2.

Le CERTIFICAZIONI VERDI COVID-19 devono essere redatte in lingua italiana, inglese, francese o spagnola e possono essere esibite in formato sia digitale che cartaceo.

Sono messe a disposizione degli interessati attraverso il Portale della Piattaforma Nazionale – DGC, il Fascicolo Sanitario Elettronico, l'App Immuni, l'App IO e il Sistema TS tramite i Medici di base e le Farmacie. I minori che viaggiano con almeno un genitore o con un accompagnatore che sia in possesso di una CERTIFICAZIONE VERDE COVID-19 non sono tenuti ad effettuare, laddove previsto, l'isolamento fiduciario.

Le CERTIFICAZIONI VERDI COVID-19 rilasciate in uno Stato Membro dell'UE o in uno Stato terzo sono riconosciute come equivalenti a quelle rilasciate in Italia se emesse a seguito di:

- vaccinazione validata dall'EMA (European Medicines Agency);
- avvenuta guarigione da COVID-19, con contestuale cessazione dell'isolamento prescritto;
- effettuazione nelle 48 ore precedenti l'ingresso in Italia di test molecolare o antigenico con esito negativo.

Le certificazioni rilasciate dalle autorità sanitarie del Canada, Giappone, Israele, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (compresi Gibilterra, Isola di Man, Isole del Canale e basi britanniche nell'isola di Cipro ed esclusi i territori non appartenenti al continente europeo) e Stati Uniti d'America sono riconosciute come equivalenti alle CERTIFICAZIONI VERDI COVID-19.

## Sezione 8 – CASI PARTICOLARI

### **PER CHI PROVIENE DA SUDAFRICA, LESOTHO, BOTSWANA, ZIMBABWE, MALAWI, MOZAMBICO, NAMIBIA, ESWATINI**

Sono vietati l'ingresso e il transito nel territorio nazionale alle persone che nei 14 giorni antecedenti hanno soggiornato o transitato in Sudafrica, Lesotho, Botswana, Zimbabwe, Malawi, Mozambico, Namibia, Eswatini.

L'ingresso e il traffico aereo dai suddetti Paesi sono consentiti a condizione che i soggetti non manifestino sintomi da COVID-19 e che ricadano in una delle seguenti situazioni:

- abbiano la residenza anagrafica in Italia da data anteriore al 26 novembre 2021, unitamente ai figli minori, al coniuge o alla parte di unione civile;
- siano funzionari e agenti dell'UE o di organizzazioni internazionali, agenti diplomatici, personale amministrativo e tecnico delle missioni diplomatiche, funzionari consolari, personale militare e delle Forze di Polizia, personale del Sistema di Informazione per la sicurezza della Repubblica e dei Vigili del Fuoco

Purché siano rispettate le seguenti condizioni:

- presentazione al vettore all'atto dell'imbarco e a chiunque sia deputato ad effettuare i controlli del **PASSENGER LOCATOR FORM (PLF)** mediante visualizzazione dal proprio dispositivo mobile oppure in copia cartacea stampata (vedi Sez. 5)
- presentazione al vettore all'atto dell'imbarco e a chiunque sia deputato ad effettuare controlli della **certificazione di essersi sottoposti nelle 72 ore antecedenti** all'ingresso nel territorio nazionale ad un **test molecolare**, effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo;



- sottoposizione a un **test molecolare o antigenico**, effettuato per mezzo di tampone, al momento dell'arrivo in aeroporto, porto o luogo di confine, con isolamento fino all'esito;
- sottoposizione **all'isolamento fiduciario per un periodo di 10 giorni presso l'indirizzo** indicato nell'apposito PASSENGER LOCATOR FORM (PLF) (vedi Sez. 5), **al termine** del quale dovranno effettuare un test molecolare o antigenico per mezzo di **tampone**.

A condizione che non insorgano sintomi di COVID-19 e fermi restando gli obblighi di dichiarazione (vedi Sezione 5) le disposizioni di cui sopra non si applicano all'equipaggio e al personale viaggiante dei mezzi di trasporto di persone e merci, fermo restando l'obbligo di sottoporsi ad un test molecolare o antigenico, da effettuarsi per mezzo di tampone, al momento dell'arrivo in aeroporto, porto o luogo di confine, ove possibile, ovvero entro 48 ore dall'ingresso nel territorio nazionale presso l'azienda sanitaria locale di riferimento.

Le persone che si trovano nel territorio nazionale e che nei 14 giorni antecedenti al 26/11/2021 hanno soggiornato in Sudafrica, Lesotho, Botswana, Zimbabwe, Malawi, Mozambico, Namibia, Eswatini, anche se asintomatiche, sono obbligate a

- comunicare immediatamente l'avvenuto ingresso al Dipartimenti di prevenzione dell'ASL competente;
- sottoporsi a test molecolare, da effettuarsi per mezzo di tampone;
- sottoporsi a isolamento fiduciario per un periodo di dieci giorni con obbligo di effettuare un ulteriore test molecolare al termine.

Nome e Cognome \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ data

\_\_\_\_\_ firma per ricevuta ed accettazione